

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Caprie a mezzo di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia, assentita a E.V.A. s.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 882 del 2/3/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 20/8/2020 finalizzata alla riacquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto, come da domanda di E.V.A. srl pervenuta in data 6/7/2020, può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a E.V.A. srl con sede legale in Caprie (TO) – Via Don Pagliarello n. 13, P.IVA 11037940019, l'Autorizzazione Unica richiesta con la domanda pervenuta in data 6/7/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Caprie, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità agli elaborati progettuali elencati nell'**allegato 3** al presente provvedimento e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, riportate nelle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, in quelle allegate al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché nel giudizio di compatibilità ambientale ed assensi ivi compresi, oltre che nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Caprie e di Chiusa di San Michele in misura di una portata massima pari a 40.000 litri/s e di una portata media pari a 10.670 litri/s, per produrre sul salto di metri 4,30 la potenza nominale media di kW 449,81 - con restituzione nel medesimo Fiume in Comune di Caprie;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole elencati nell'allegato 3 al presente provvedimento, una copia del quale, sottoscritta in formato digitale dall'ing. Stefano Pallanza ai fini del presente provvedimento, è disponibile agli atti; una copia cartacea di tale medesimo progetto, firmato in originale dai professionisti incaricati ai fini del rilascio della D.D. n. 685-29965 del 8/10/2015, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della Legge 10/91 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2001 e s.m.i.;
- 5) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del presente provvedimento, da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - nulla osta in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI;
 - autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico ai sensi della L.R. 6/10/2003 n. 25 e del D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R;
 - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001, comprensivo di verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e, ove occorra, nulla osta per interferenze con la viabilità comunale (**allegato 1** e **allegato 2**);

- nulla osta per costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
 - nulla osta su vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- 6) di stabilire che, ove non diversamente disposto dalle determinazioni qui allegate, permangono valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento le prescrizioni in linea tecnica di cui ai pareri allegati alla D.D. n. 685-29965 del 8/10/2015, ancorchè gli stessi risultino decaduti per effetto della D.D. n. 223-4880 del 7/5/2019;
- 7) prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà provvedere, a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento:
- a) a consegnare alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera duplice copia cartacea del progetto di cui all'allegato 3), per la sua validazione ed affinché una copia venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
 - b) ad acquisire la proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con D.C.D. n. 370-29121 del 1/10/2015
 - c) a rinnovare gli atti di assenso rilasciati nell'ambito del suddetto giudizio di compatibilità ambientale (autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico, autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico, approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo);
 - d) ad inoltrare Ministero dello Sviluppo Economico richiesta di subentro al nulla osta rilasciato con nota in data 23/2/2021 prot. n. 29186, al momento intestato alla Cave di Caprie srl;
 - e) a stipulare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, le seguenti garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione, con le modalità rese disponibili attraverso il proprio sito internet:
 - garanzia finanziaria per assicurare gli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, di importo corrispondente a quanto indicato nel progetto descritto nell'allegato 3, adeguato sulla base del tasso di inflazione programmata;
 - garanzia finanziaria per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, di importo corrispondente a 50 Euro per kW di potenza nominale media, ai sensi del D.M. 10/9/2010;
- 8) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dagli altri atti di assenso comunque denominati, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla notifica del presente provvedimento, e terminati entro anno tre dalla data di inizio degli stessi; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui i suddetti termini di inizio e fine lavori non vengano rispettati; sono fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata – sia per l'inizio che per la fine dei lavori, da presentare tassativamente prima della relativa scadenza e a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Nel corso dei lavori il titolare dovrà, se del caso, acquisire l'assenso dei gestori dei sottoservizi eventualmente interferiti, adeguandosi alle relative prescrizioni operative.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere comunicate alla Direzione scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento con almeno quindici giorni di anticipo, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di

progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Il titolare è obbligato a segnalare immediatamente, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, eventuali rinvenimenti di natura archeologica nel corso degli scavi, a conservare i beni ritrovati nella loro giacitura originaria e, nel caso, a interrompere i lavori sino al sopralluogo di un funzionario della Soprintendenza.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, ecc...), ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. il titolare è tenuto ad ottenere la prescritta autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 del medesimo D.Lgs., che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 del decreto stesso.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

- 9) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 10) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 11) di stabilire che il titolare, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia che verrà stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 12) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione prima della messa in servizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 13)** ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 14)** di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;
- 15)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 16)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che alla Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque Ufficio Canoni, con le modalità e le forme previste dalla Legge;
- 17)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(... omissis ...)"